



# Report PSR 2014-2020 I COSTI SEMPLIFICATI NEI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

**Documento realizzato nell'ambito del  
Programma Rete Rurale Nazionale - Piano  
2016 - Scheda Progetto Ismea 7.1 Capacità  
amministrativa**

Autorità di gestione: Ministero delle  
politiche agricole alimentari e forestali  
Ufficio DISR2 - Dirigente: Paolo Ammassari

Responsabile scientifico: Fabio Del Bravo

Coordinamento operativo: Antonella Finizia

Autori: Stanislao Lepri - Maria Rita Tarricone

Impaginazione e grafica: Roberta Ruberto

Luglio 2016

I COSTI SEMPLIFICATI NEI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

**INDICE**

PREMESSA.....	5
1. Il contesto normativo .....	5
2. Le opzioni di costi semplificati (OCS).....	7
Tabelle standard di costi unitari .....	7
Somme forfettarie .....	8
Finanziamenti a tasso forfettario .....	8
3. I costi semplificati nei psr 2014-2020.....	8
Misura 1 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione.....	9
Misura 2 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole ...	12
Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali.....	12
Misura 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste .....	14
Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali .....	16
Misura 16 – Cooperazione.....	16
Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale Leader.....	16
CONCLUSIONI .....	17
Allegato 1: Elenco Priorità e Focus area .....	19
Allegato 2: Elenco misure e sottomisure.....	21

## PREMESSA

---

Il presente documento riporta i risultati dell'analisi effettuata su tutti i Programmi di sviluppo rurale italiani (PSR) nelle versioni approvate o comunque modificate alla data del 30 aprile 2016, relativi alla programmazione 2014-2020.

L'analisi è finalizzata alla verifica delle scelte operate dalle singole di Regioni di introdurre o meno le opzioni di costi semplificati (OCS) nell'ambito delle misure/sotto-misure dei PSR. Sono stati analizzati a tal fine i capitoli 8 (schede misura), 15 (modalità di attuazione del programma), 18 (valutazione *ex ante* della verificabilità, controllabilità e del rischio di errore) dei PSR ed eventuali allegati.

Sono stati ricercati solo i costi semplificati di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013 (artt. 67 e 68) mentre non sono stati rilevati quelli derivanti da norme stabilite dal Reg. (UE) n. 1305/2013, cioè i pagamenti a capo o a superficie<sup>1</sup>, gli aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori e il sostegno all'avviamento di attività non agricole in aree rurali<sup>2</sup>, il sostegno erogato per la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori<sup>3</sup>, e i premi per il mancato reddito e per la manutenzione delle misure forestali<sup>4</sup>.

## 1. IL CONTESTO NORMATIVO

---

La regolamentazione comunitaria prevede diverse forme di sovvenzioni. Queste possono essere distinte in due categorie principali, per quanto attiene il calcolo del loro ammontare: l'una in cui il rimborso si basa sui *costi reali* (rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti) e l'altra rappresentata dalle diverse opzioni di *costi semplificati*, per i quali si fa riferimento a parametri stabiliti ex-ante.

L'esperienza dei precedenti periodi di programmazione ha dimostrato che l'utilizzo dei costi semplificati può contribuire a ridurre il livello d'errore e gli oneri amministrativi, sia per i beneficiari che per le Amministrazioni.

Nel 2006, infatti, un'importante semplificazione introdotta nel Regolamento Fondo Sociale Europeo (FSE) 2007-2013<sup>5</sup> ha aperto la possibilità per gli Stati membri di dichiarare i costi indiretti su base forfettaria fino al 20% dei costi diretti di un'operazione. Durante il periodo di programmazione 2007-2013 sono state introdotte, inoltre, alcune opzioni aggiuntive (tabelle standard di costi unitari e importi forfettari) e la possibilità di usarli è stata estesa al FESR. L'uso del finanziamento a tasso forfettario, di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari (c.d. "costi semplificati") è stato apprezzato da tutti gli *stakeholder* e anche dalla Corte dei Conti europea.

---

<sup>1</sup> Misure/sotto-misure 10.1, 11, 112, 13, 14, 15.1.

<sup>2</sup> Misure 6.1 e 6.2.

<sup>3</sup> Misura 9.

<sup>4</sup> Sotto-misure 8.1 e 8.2

<sup>5</sup> Articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1081/2006.

La Corte, in particolare, ha raccomandato<sup>6</sup> che la Commissione estendesse l'uso degli importi forfettari e dei pagamenti a tasso forfettario al posto del rimborso dei "costi reali" per ridurre la probabilità di errori e gli oneri amministrativi, sia per i beneficiari che per le Amministrazioni. Secondo la Corte i progetti i cui costi sono dichiarati utilizzando le OSC sono, infatti, meno soggetti a errore.

Pertanto, un uso più estensivo delle OSC avrebbe, in linea di principio, un impatto positivo sul livello d'errore purché il sistema di riconoscimento dei costi sia basato su calcoli *giusti, equi e verificabili*, tenendo conto, tra l'altro, dei dati statistici, dei dati storici e delle normali prassi di contabilità dei costi dei beneficiari: tali calcoli devono, inoltre, essere periodicamente aggiornati o rivisti, come raccomandato sempre dalla Corte dei Conti europea<sup>7</sup>.

Per il periodo di programmazione 2014-2020, pertanto, le opzioni di costi semplificati sono state estese, prevedendo apposite disposizioni nel Reg. (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi SIE.

Per quello che riguarda il fondo FEASR, la base normativa che rende possibile l'utilizzo dei costi semplificati nei PSR è rappresentata dall'art. 60 del Reg. (UE) n. 1305/2013, che rimanda alle pertinenti disposizioni del regolamento comune prima citato, e dalle norme specifiche per alcune misure, come ad esempio quelle a superficie.

L'uso dei costi semplificati è un'opzione per lo Stato membro interessato: a livello di beneficiario, l'Autorità di gestione può decidere di rendere tale uso facoltativo o obbligatorio per tutti o parte dei beneficiari o per tutte o parte delle operazioni. In ogni caso la categoria di progetti e attività dei beneficiari per le quali è possibile utilizzare i costi semplificati, dovrà essere chiaramente definita e pubblicata conformemente ai principi generali di trasparenza e di parità di trattamento.

La scelta di introdurre le opzioni dei costi semplificati comporta, da parte dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore, l'adozione di un diverso approccio di gestione e controllo, che si discosta da quello tradizionale dei costi reali.

Lo stesso Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 60.4 prevede, del resto, che i pagamenti effettuati dai beneficiari siano giustificati da fatture e documenti probatori o da documenti aventi forza probatoria equivalente, tranne che per le tabelle standard di costi unitari, le somme forfettarie e i finanziamenti a tasso forfettario previsti dal Reg. (UE) n. 1303/2013.

Ne deriva che, in caso di adozione delle opzioni dei costi semplificati, gli incaricati delle verifiche gestionali e dei costi contabili dovranno spostare la loro attenzione dall'analisi delle fatture e degli altri documenti probatori, normalmente verificati in caso di sovvenzioni basate sui "costi reali" dell'operazione, alla verifica dei risultati o output effettivamente conseguiti dal progetto. Nella pratica, la verifica della corrispondenza tra importo richiesto per il sostegno e importo indicato nelle fatture non deve essere praticata per non vanificare il concetto stesso di costo semplificato.

---

<sup>6</sup> Relazione annuale della Corte dei Conti europea sull'esecuzione del bilancio (GU C 331 del 14.11.2013, pag. 1).

<sup>7</sup> Relazione speciale della Corte dei Conti europea n. 22/2014 (presentata in virtù dell'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, TFUE).

Al fine di facilitare ulteriormente l'utilizzo dei costi semplificati, la Commissione europea ha, inoltre, predisposto la Guida alle opzioni semplificate in materia di costi<sup>8</sup>.

## **2. LE OPZIONI DI COSTI SEMPLIFICATI (OCS)**

---

L'articolo 67.1 lettere b), c) e d) del Reg. (UE) n. 1303/2013 introduce la possibilità di utilizzare le seguenti opzioni di costi semplificati:

1. Tabelle standard di costi unitari;
2. Somme forfettarie;
3. Finanziamenti a tasso forfettario.

### **Tabelle standard di costi unitari**

Dal punto di vista operativo, la tabella standard di costi unitari prevede che le spese ammissibili siano calcolate sulla base di attività quantificabili, delle realizzazioni e dei risultati moltiplicati per un costo unitario definito in anticipo. Essa è particolarmente adatta a spese riferite ad ore di lavoro o altre analoghe quantità fisiche facilmente misurabili.

Nel caso dell'adozione di tabelle standard di costi unitari lo sforzo delle Amministrazioni deve concentrarsi ex ante sull'elaborazione di una robusta metodologia basata sull'analisi statistica dei dati storici (p.e. analisi e elaborazione dei dati risultanti dalla spesa certificata sulla corrispondente misura/categoria di spesa del PSR 2007-2013). Sono comunque altrettanto validi anche altri tipi di analisi, come ad esempio le indagini di mercato, gli inviti a presentare proposte, i giudizi di esperti, ecc. E', inoltre, possibile utilizzare una combinazione dei vari sistemi, per esempio alimentata in parte da dati storici e in parte da dati ottenuti tramite indagini di mercato, opportunamente ponderati. Oltre all'elaborazione di uno specifico metodo di calcolo, per la definizione dei costi semplificati è possibile utilizzare i metodi e gli importi individuati per altri interventi della UE o nazionali.

Secondo quanto previsto dall'articolo 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i calcoli necessari a quantificare i costi semplificati (costi standard o costi aggiuntivi e del mancato guadagno) possono essere realizzati direttamente dall'Autorità di Gestione o da un organismo indipendente dotato di adeguate competenze. Nel caso in cui i calcoli siano effettuati direttamente dall'Autorità di Gestione, l'organismo indipendente confermerà l'esattezza e adeguatezza degli stessi, tramite apposita dichiarazione. Nel caso in cui l'organismo indipendente venga incaricato anche dell'elaborazione dei calcoli, sarà comunque necessario inserire nel PSR la dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli. Se nel corso della programmazione la metodologia viene variata o integrata, sarà inoltre necessario procedere alla modifica del PSR aggiornando le sezioni interessate, ivi compresa la dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli.

---

<sup>8</sup> EGESIF\_14-0017 – Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI (FONDI SIE).

## Somme forfettarie

Nel caso delle somme forfettarie, la totalità o parte delle spese ammissibili viene rimborsata sulla base di una somma prestabilita (non superiore a 100.000 euro di contributo pubblico). Le somme forfettarie possono comprendere importi di spesa riferibili a diverse variabili di spesa riunite in un'unica somma cui corrisponde un importo predefinito. In conformità con i termini pre-definiti le somme forfettarie sono un sistema binario: se le attività sono consegnate nella loro interezza, l'importo prestabilito è pagato, altrimenti non vi è alcun pagamento. Tipico esempio di somma forfettaria è la diaria giornaliera che prevede costi di vitto e costi di alloggio, che vengono liquidati in unico importo se la prestazione è usufruita nel suo complesso, ma possono essere utilizzate anche nel caso di un costo orario complesso che ingloba prestazioni, trasferte, costi preparatori, ecc.

## Finanziamenti a tasso forfettario

L'alternativa del finanziamento a tasso forfettario prevede, invece, che la specifica categoria di costi ammissibili sia calcolata in anticipo, applicando una percentuale a una o più categorie di costi ammissibili. Questo metodo può essere usato per calcolare i costi indiretti o altri tipi di costi, come ad esempio le spese di progettazione. La forma più utilizzata di finanziamenti a tasso forfettario è quella utilizzata per il calcolo dei costi indiretti, secondo le modalità di cui all'articolo 68.1 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

### 3. I COSTI SEMPLIFICATI NEI PSR 2014-2020

---

I programmi di sviluppo rurale del nuovo periodo di programmazione fanno ricorso all'utilizzo dei costi semplificati in modo piuttosto diffuso.

I motivi per cui alcune Regioni hanno scelto di ricorrere a questa metodologia di calcolo delle spese ammissibili sono spesso evidenziate negli stessi PSR e sono fondamentalmente in linea con la posizione espressa dalla Commissione e dalla Corte dei Conti europea: i costi semplificati permettono di semplificare il procedimento amministrativo, di orientare l'attenzione dell'Amministrazione verso il risultato/output del progetto e di limitare il tasso d'errore.

Nel complesso, i programmi regionali che utilizzano una delle forme di costi semplificati previsti dal Reg. (UE) n. 1303/2013 sono quindici (vedi tabella 1). Per il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) e per il Programma della Rete Rurale Nazionale (RRN) non è invece indicato l'utilizzo dei costi semplificati.

La tabella riporta separatamente le Regioni che utilizzano i costi semplificati per il calcolo dei costi diretti (o per il calcolo di quelli indiretti, ma con necessità di produrre una metodologia di calcolo per giustificare l'importo individuato) da quelle che utilizzano il tasso forfettario previsto dall'articolo 68.1 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per il calcolo dei costi indiretti, che equivale al 15% dei costi del personale e che non necessita dell'elaborazione di un calcolo giustificativo, rappresentando così la forma più semplice e immediata di costo semplificato.

**Tabella 1 - Prospetto riassuntivo sull'adozione dei costi semplificati nei PSR**

Regione	Costi semplificati art. 67	Costi semplificati art. 68.1
Abruzzo	X	
Basilicata	X	X
Bolzano	X	
Calabria		
Campania		
Emilia Romagna	X	
Friuli V. Giulia	X	X
Lazio		
Liguria	X	X
Lombardia	X	X
Marche		
Molise		X
Piemonte	X	X
Puglia	X	
Sardegna		
Sicilia	X	
Toscana		
Trento	X	
Umbria		X
Valle d'Aosta	X	
Veneto	X	
<b>Totale (numero)</b>	<b>13</b>	<b>7</b>

Fonte: Elaborazioni RRN su dati PSR 2014-2020.

La tabella sopra esposta ha valore eminentemente indicativo, in quanto non permette di comprendere appieno quanto l'utilizzo dei costi semplificati sia esteso e significativo (p.e. quante misure o voci di costo siano coinvolte). È tuttavia interessante notare che sei Regioni, e tra queste anche realtà importanti per lo sviluppo rurale quali la Calabria, la Campania e la Toscana, non hanno ancora adottato alcuna forma di costo semplificato, al netto ovviamente di quelle già previste dal Reg. (UE) n. 1305/2013. L'analisi per misura sotto riportata fornisce indicazioni aggiuntive sull'effettiva estensione nell'utilizzo dei costi semplificati da parte dei PSR regionali.

### **Misura 1 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione**

La misura 1 è senz'altro quella in cui il ricorso alle opzioni dei costi semplificati è più consistente, sia per numero di Regioni che per tipologia di sotto-misura coinvolte. La misura 1 è infatti articolata in tre sotto-misure, di cui la prima (1.1) prevede il sostegno alle azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze. La sotto-misura 1.2 finanzia le attività dimostrative e le azioni di informazione (convegni,



seminari, ecc.), mentre la 1.3 sostiene gli scambi interaziendali di breve durata e le visite alle aziende agricole e forestali.

La tabella 2 riporta, per ciascuna delle nove Regioni che utilizzano i costi semplificati per questa misura, l'indicazione della sotto-misura interessata. L'asterisco indica che la Regione fa ricorso al calcolo semplificato dei costi indiretti previsto dall'articolo 68.1 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

**Tabella 2 - Adozione dei costi semplificati per la misura 1**

Regione	Sotto-misura 1.1	Sotto-misura 1.2	Sotto-misura 1.3
Basilicata	X*	X*	X*
Emilia Romagna	X		X
Friuli V. Giulia	X		
Liguria	X		X*
Lombardia	X*		
Piemonte	X		
Puglia	X		X
Trento		X	

\* Si fa ricorso al calcolo semplificato dei costi indiretti previsto dall'articolo 68.1 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Fonte: Elaborazioni RRN su dati PSR 2014-2020.

La Regione **Basilicata** fa ricorso, per tutte e tre le sotto-misure previste, al calcolo dei costi indiretti o generali, tramite l'applicazione del tasso forfettario del 15% sui costi del personale impiegato per realizzare le azioni di informazione e trasferimento di conoscenze. Si tratta, come detto, della possibilità offerta dall'articolo 68.1 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e, in quanto tale, non necessita di un calcolo giustificativo. La Basilicata ha scelto di utilizzare questa opzione in modo diffuso, conseguendo una semplificazione parziale, ma comunque significativa, della gestione di questa tipologia di interventi.

L'**Emilia Romagna** utilizza le tabelle standard di costi unitari per i corsi di formazione, il tutoraggio e le visite aziendali. La metodologia di calcolo utilizzata per la quantificazione delle tabelle fa riferimento all'analisi statistica dei dati storici. In pratica, i costi osservati per la realizzazione delle azioni di formazione e informazione del PSR 2007-2013 sono stati raccolti e analizzati anche dal punto di vista statistico, ottenendo i seguenti valori: 24,76 euro/ora/allievo per i corsi di durata inferiore o uguale a 29 ore; 21,68 euro/ora/allievo per i corsi di durata compresa tra 30 e 89 ore; 13,69 euro/ora/allievo per i costi di durata compresa tra 90 e 100 ore e 8,43 euro/ora/allievo per i corsi superiori a 100 ore. Il numero minimo di partecipanti e le altre condizioni per il calcolo del sostegno non sono presenti nel PSR, essendo evidentemente state rimandate alle disposizioni applicative della misura. Da notare che tali importi sono validi sia per la sottomisura 1.1 che per la sottomisura 1.3 e che, per la sottomisura 1.1, è previsto anche un importo standard per le azioni di tutoraggio (formazione individuale), pari a 62 euro/ora.

Il **Friuli Venezia Giulia** adotta le tabelle standard di costi unitari per la sottomisura 1.1. In questo caso, l'Autorità regionale ha scelto di mutuare le tabelle adottate nell'ambito del programma operativo regionale FSE. Non sono, quindi, presenti, nella scheda di misura del PSR, informazioni relative agli importi erogati,

essendo queste rimandate a documenti e delibere afferenti le operazioni FSE. Anche la certificazione della correttezza dei calcoli fa riferimento al Fondo sociale europeo.

La Regione **Liguria** utilizza le tabelle standard di costi unitari per i corsi di formazione della sottomisura 1.1 e il tasso forfettario del 15% sui costi del personale per il calcolo dei costi indiretti della sottomisura 1.3. Per quello che riguarda la formazione, sono previsti importi di 17,5 euro/ora/allievo per i corsi inferiori a 40 ore e di 14,4 euro/ora/allievo per i corsi di durata superiore. Sono, inoltre, previsti importi compresi tra 24 e 47 euro/ora/allievo per i corsi specialistici forestali, che sono stati individuati di concerto con la limitrofa Regione Piemonte, che realizza corsi analoghi. Anche per questa Regione, il calcolo è stato effettuato basandosi sull'analisi statistica dei dati storici. Riveste un notevole interesse l'azione congiunta svolta con il Piemonte, che ha permesso di facilitare l'analisi e rendere omogenea tra le due Regioni la remunerazione dei corsi specialistici forestali.

La **Lombardia**, come la Basilicata, fa ricorso esclusivamente al calcolo dei costi indiretti o generali, tramite l'applicazione del tasso forfettario del 15% sui costi del personale dei corsi di formazione. Per le azioni informative e gli scambi di esperienze/visite aziendali, è previsto il rimborso basato esclusivamente sui costi reali.

Il **Piemonte** adotta le tabelle standard di costi unitari per i corsi di formazione specialistici in campo forestale, con le stesse modalità e importi già descritti per la Liguria. Come detto prima, questo rappresenta un interessante esempio di collaborazione e scambio tra Regioni, che potrebbe essere ulteriormente esteso per l'individuazione dei costi semplificati.

La **Puglia** adotta le tabelle standard di costi unitari per la sotto-misura 1.1 e per la sottomisura 1.3. Si tratta anche in questo caso di importi derivanti da un'analisi statistica dei dati storici, osservati per le misure 111 e 331 del vecchio PSR, che hanno portato alla quantificazione dei seguenti valori: 25 euro/ora/allievo per i corsi di durata inferiore alle 29 ore, 23,18 euro/ora/allievo per i corsi compresi tra 30 e 89 ore e 21,11 euro/ora/allievo per i corsi di durata superiore a 90 ore. È inoltre previsto un valore di 75 euro/ora per le azioni di tutoraggio individuale.

Per quello che riguarda la provincia autonoma di **Trento**, nel PSR viene chiaramente indicato che si farà utilizzo dei costi semplificati per il calcolo della spesa ammissibile delle azioni di informazione e simili (sottomisura 1.2). Nel testo del programma, tuttavia, non sono state individuate ulteriori informazioni che, evidentemente, dovranno essere reperite nelle disposizioni applicative degli interventi.

La Regione **Veneto**, infine, adotta le tabelle standard di costi unitari per le sotto-misure 1.1 e 1.2. I valori derivano dall'analisi statistica dei dati storici delle misure 111 e 331 ma, a differenza di quanto osservato per l'Emilia Romagna, la Liguria e la Puglia, sono espressi in ore di "aula" e non in euro/ora/allievo. I valori individuati sono pertanto pari a 155 euro/ora per i corsi collettivi e a 70 euro/ora per i corsi individuali (tutoraggio). È inoltre previsto un valore di 170 euro/ora per gli eventi seminari/informativi della sottomisura 1.2.

## Misura 2 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Anche la misura 2 è suddivisa in tre sotto-misure, una per il sostegno ai soggetti che si avvalgono dei servizi di consulenza, una per l'avviamento di detti servizi e la terza per la formazione dei consulenti.

La sotto-misura 2.1 (erogazione del servizio) non può utilizzare le opzioni dei costi semplificati in caso di selezione degli organismi di consulenza con procedura di appalto pubblico<sup>9</sup>, che è prevista dalla maggior parte delle Regioni. Questi sono invece applicabili in caso di erogazione del servizio da parte di enti *in house* e per la sotto-misura 2.3 – formazione dei consulenti. È proprio per questa specifica sottomisura che si osserva l'unico caso di utilizzo di una delle opzioni di costi semplificati. Il PSR **Lombardia** prevede, infatti, la quantificazione dei costi indiretti tramite l'applicazione del tasso forfettario del 15%. Infine, la sotto-misura 2.2 per l'avviamento dei servizi di consulenza non è stata attivata in nessun PSR.

## Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali

La misura 4 è una delle più importanti dello sviluppo rurale e coinvolge una notevole mole di risorse finanziarie. Essa è articolata in quattro sotto-misure: la 4.1 per il sostegno a investimenti nelle aziende agricole, la 4.2 per il sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli, la 4.3 per il sostegno a investimenti nelle infrastrutture a servizio dell'agricoltura e della silvicoltura e la 4.4 per il sostegno a investimenti non produttivi connessi agli obiettivi agro-climatico-ambientali.

Le Regioni che hanno scelto di attivare le opzioni dei costi semplificati per questa misura sono sei, indicate nella tabella sottostante con il dettaglio della sottomisura interessata.

Come si vede, nella maggior parte dei casi i costi semplificati sono utilizzati per il sostegno agli investimenti non produttivi. Non mancano tuttavia esempi per altre le tipologie di investimento.

**Tabella 3 - Adozione dei costi semplificati per la misura 4**

Regione	Sotto-misura 4.1	Sotto-misura 4.2	Sotto-misura 4.3	Sotto-misura 4.4
Friuli V. Giulia				X
Liguria				X
Lombardia				X
Piemonte			X	
Sicilia	X			
Veneto				X

Fonte: Elaborazioni RRN su dati PSR 2014-2020.

La Regione **Friuli Venezia Giulia** adotta le tabelle standard di costi unitari, espressa in metri quadri, per le seguenti operazioni della sotto-misura 4.4: realizzazione di siepi con funzione di corridoi ecologici e frangivento, realizzazione di pozze d'acqua e laghetti, ristrutturazione di muretti a secco, ripristino di prati e

<sup>9</sup> Vedi articolo 67, punto 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

pascoli, realizzazione di radure e coltivi a perdere. Le tabelle sono inserite nella scheda di misura e si basano su valori derivanti dal prezzario regionale, a sua volta quantificato a seguito di apposita indagine.

La **Liguria** prevede l'utilizzo dei costi semplificati per una delle operazioni previste dalla sotto-misura 4.4, ed in particolare per il ripristino dei muretti a secco, remunerati in base al numero di metri quadri di muretto oggetto di intervento. Anche in questo caso, il dato deriva da quanto indicato nel prezzario regionale.

Anche per la **Lombardia**, l'utilizzo dei costi semplificati è limitato alla sotto-misura 4.4 e nello specifico alla realizzazione di siepi e filari, all'impianto di fasce tampone boscate e al ripristino delle aree umide e dei fontanili. I costi unitari sono valorizzati in funzione dell'unità di superficie (ettaro) o di lunghezza (chilometro) realizzata. Considerata la grande varietà di valori, dipendenti non solo dal tipo di operazione ma anche dalle diverse modalità di realizzazione possibile, le tabelle UCS sono rimandate a un allegato al PSR. Da notare, inoltre, che sono inserite alcune limitazioni per i beneficiari pubblici. I valori individuati, in ogni modo, derivano dal prezzario regionale.

Il **Piemonte** utilizza i costi semplificati per la sotto-misura 4.3, e in particolare per le operazioni di ripristino e miglioramento della viabilità silvo-pastorale. Come si vedrà più avanti, gli stessi costi semplificati sono riproposti per la misura 8. Questo dipende dalla finalità e localizzazione dell'infrastruttura viaria prevista. Se essa è prevalentemente agricola (mettendo in collegamento per esempio dei pascoli) o ha valenza produttiva ricade nell'ambito della misura 4, se è prevalentemente forestale e ha valenza ambientale allora ricadrà nell'ambito della misura 8. Anche in questo caso, la Regione ha elaborato delle tabelle UCS alquanto complesse e articolate che sono allegate al documento di programmazione. Gli importi sono espressi solitamente in unità di superficie o lineare e sono derivati dal prezzario regionale.

La Regione **Sicilia** utilizza le tabelle standard di costi unitari per la sotto-misura 4.1 – sostegno a investimenti nelle aziende agricole, e in particolare per il sostegno alla realizzazione di impianti arborei. Il costo di impianto, espresso per ettaro, è diversificato a seconda della coltura arborea oggetto di investimento. La metodologia di calcolo si basa su un'indagine di campo, riportata in allegato al PSR.

In **Veneto**, i costi semplificati (tabelle standard di costi unitari) sono utilizzati per il recupero e la riqualificazione paesaggistica delle superfici abbandonate, per l'impianto dei corridoi ecologici e dei boschetti, per la riqualificazione della rete idraulica minore e per la realizzazione delle fasce inerbiti e dei canali erbosi. Le tabelle sono espresse in termini di euro per unità di superficie o lineare, a seconda della tipologia di operazione, e la metodologia di calcolo si basa sui valori individuati dal prezzario regionale, integrato con quelli di un'indagine specifica.

Oltre alle Regioni sopra descritte, si riporta un probabile uso dei costi semplificati da parte della Regione **Emilia Romagna**, per la realizzazione di fasce tampone nell'ambito della sotto-misura 4.4. Purtroppo, dal testo della scheda di misura e degli allegati tecnici del PSR, non è possibile determinare con chiarezza se il sostegno erogato sia determinato tramite il costo semplificato o sulla base di costi reali, calmierati tramite l'applicazione di costi di riferimento derivanti da prezzari disponibili a livello regionale. Del resto il bando della sotto-misura 4.4, che dovrebbe contenere tali informazioni aggiuntive, non è stato ancora pubblicato. Sarà, quindi, necessario approfondire la questione in un secondo momento.

Anche per la Regione **Valle d'Aosta**, la scheda della sotto-misura 4.4 indica che saranno utilizzate le opzioni dei costi semplificati. Tuttavia, non è stato possibile consultare gli allegati tecnici e i bandi e, pertanto, non è possibile verificarne l'utilizzo effettivo e le relative modalità di individuazione e implementazione.

## Misura 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

La misura è articolata in ben sei sotto-misure e prevede l'erogazione di contributi e aiuti per la forestazione e l'imboschimento, l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali, la prevenzione e il ripristino dei danni causati da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, gli investimenti per accrescere la resilienza e il pregio delle superfici boscate e gli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.

L'utilizzo delle opzioni dei costi semplificati è piuttosto diffuso, essendo stato riscontrato in sette Regioni (a cui aggiungere un'ottava Regione per cui non sono presenti informazioni sufficienti per stabilire se e con che modalità si utilizzano i costi semplificati) e riguardando praticamente tutte le sotto-misure individuate dalla regolamentazione comunitaria.

**Tabella 4 - Adozione dei costi semplificati per la misura 8**

Regione	Sotto-misura 8.1	Sotto-misura 8.2	Sotto-misura 8.3	Sotto-misura 8.4	Sotto-misura 8.5	Sotto-misura 8.6
Basilicata	X	X				
Bolzano			X		X	
Emilia Romagna	X					
Liguria			X	X	X	X
Lombardia	X		X	X		
Piemonte						X
Veneto					X	

Fonte: Elaborazioni RRN su dati PSR 2014-2020.

La **Basilicata** utilizza i costi semplificati per la sotto-misura 8.1 – forestazione e imboschimento, e per la sotto-misura 8.2 – impianto e mantenimento di sistemi agroforestali. Le tipologie di costo interessate, che portano all'individuazione di una tabella UCS espressa in euro per ettaro, sono limitate all'acquisto delle piantine ed alla loro messa a dimora. La metodologia di calcolo si basa sull'utilizzo dei dati storici, derivati dal PSR 2007-2013 e da quanto realizzato con il Reg. 2080/1992, dal prezzario regionale e, per alcune voci, da indagini specifiche effettuate sul mercato locale.

La provincia autonoma di **Bolzano** prevede di quantificare il sostegno della sotto-misura 8.3 – prevenzione dei danni arrecati da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, e della sotto-misura 8.5 – investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali, tramite le tabelle standard dei costi unitari. Occorre specificare che, per queste due sotto-misure, tra le operazioni sono previsti anche esboschi mirati o rimozioni di alberi morti o marcescenti. Tali operazioni, realizzate da soggetti privati, sono quelle alle quali si applicano i costi standard. Nel caso della sottomisura 8.3, le tabelle UCS sono espresse in euro per metro cubo di legname ritratto, e articolate per tipologia di esbosco

(teleferica, verricello, ecc.). La metodologia di calcolo di basa su indagini ad hoc, effettuate anche tenendo conto degli importi del prezzario regionale.

Nel caso dell'**Emilia Romagna**, l'utilizzo dei costi semplificati è limitato alla sotto-misura 8.1, e nello specifico alle operazioni di preparazione del terreno e messa a dimora delle piantine. Gli importi derivano dal prezzario regionale.

La Regione **Liguria** prevede per questa misura un uso esteso delle opzioni dei costi semplificati. Questi sono, infatti, utilizzati per tutte e quattro le sotto-misure che sono state attivate, ovvero la 8.3, la 8.4, la 8.5 e la 8.6. Tali sotto-misure, pur avendo finalità diverse, presentano delle correlazioni che, sulla base degli studi compiuti dalla Regione Liguria, hanno permesso l'elaborazione di tabelle UCS comuni. Le tabelle sono articolate per tipo di stazione (distanza dagli accessi/viabilità) e per densità o intensità dell'intervento. I valori sono espressi in euro per ettaro. La metodologia utilizza valori derivati dal prezzario regionale e da altre indagini ad hoc.

Anche la **Lombardia** prevede un utilizzo piuttosto ampio dei costi semplificati per la misura forestale. Nella sotto-misura 8.1, i costi di impianto sono stabiliti in base a tabelle UCS molto articolate che individuano la spesa ammissibile in funzione della tipologia di impianto (imboschimenti a cicli brevi, lunghi, ambientali, ecc.), delle operazioni di impianto da effettuare e del numero e caratteristiche delle piantine. Gli importi sono espressi in euro per ettaro e derivano da un'approfondita indagine che si basa su dati rilevati tramite indagini *ad hoc* e sul prezzario regionale. Anche gli interventi previsti dalla sotto-misura 8.3 (tagli mirati, diradamenti, ecc.) sono remunerati con le tabelle UCS, che anche in questo caso derivano da dati rilevati dagli enti preposti e dal prezzario regionale. Gli importi sono espressi per ettaro o per metro cubo di legname ritratto e sono estremamente articolati in funzione delle caratteristiche dell'intervento. Le tabelle UCS elaborate per gli interventi di rispristino (sotto-misura 8.4) seguono la stessa impostazione metodologica. Si tratta, in questo caso, di importi espressi in euro per ettaro.

Come detto prima, il **Piemonte** adotta lo stesso tipo di tabella UCS per la sotto-misura 4.3 e per la sotto-misura 8.6, essendo i due interventi fondamentalmente simili e distinti più dalla finalità che si intende perseguire che non dalle caratteristiche tecniche. Si rimanda quindi alla lettura del pertinente paragrafo della misura 4.

La Regione **Veneto** adotta le tabelle standard di costi unitari per la sotto-misura 8.5 e in particolare per le seguenti operazioni: cure colturali, diradamenti e tagli di *curazione* a favore dei boschi e recupero colturale di soggetti ecologicamente vulnerabili. Le tabelle sono espresse in euro per ettaro o, nel caso del recupero di alberi individuali, in euro ad albero. I dati derivano dal prezzario regionale e dai contratti collettivi nazionali per il settore agricolo.

Oltre alle Regioni sopra descritte, si riporta un probabile uso dei costi semplificati da parte della Regione **Abruzzo**, per le sotto-misure 8.3 e 8.5. Le informazioni presenti nel PSR non permettono di stabilire con esattezza se e con che portata la Regione intende utilizzare le opzioni dei costi semplificati per questi interventi.

## Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali

La misura 10 è articolata in due sotto-misure di cui la principale, la 10.1 – pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali, è sì implementata tramite costi semplificati ma è regolamentata da norme specifiche del fondo FEASR e, pertanto, ricade al di fuori dei confini di questa indagine. La sotto-misura 10.2 – conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, fa, invece, riferimento a operazioni di investimento o di altra natura (p.e. spese per il personale), per le quali sono applicabili le opzioni semplificate dei costi previste dal Reg. (UE) n. 1303/2013.

La sotto-misura per la conservazione delle risorse genetiche è piuttosto diffusa essendo stata prevista da 16 dei 21 programmi regionali. Tra questi, il PSR della **Liguria** e quello del **Molise** prevedono la quantificazione dei costi indiretti tramite l'applicazione del tasso forfettario del 15% previsto dall'articolo 68.2 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

## Misura 16 – Cooperazione

La misura 16 è stata introdotta nella programmazione 2014-2020, e rispecchia la crescente attenzione verso i temi della cooperazione, dell'integrazione tra diversi soggetti e dell'innovazione. Essa è articolata in ben dieci sotto-misure, ed è stata attivata da tutti e i ventuno PSR regionali. Sono presenti, anche per questa misura di natura più innovativa, possibilità di utilizzo delle opzioni dei costi semplificati.

Alcune Regioni hanno inteso cogliere le opportunità di semplificazione amministrativa offerte dai costi semplificati e, in particolare, dal tasso forfettario del 15% del costo del personale che, ai sensi dell'articolo 68.2 del Reg. (UE) n. 1303/2013, è possibile utilizzare per quantificare i costi indiretti delle operazioni. Queste Regioni sono la **Basilicata**, la **Liguria**, il **Molise** (solo per una sotto-misura) e il **Piemonte** (per due sotto-misure). Per il Piemonte, è inoltre indicato un possibile utilizzo delle somme forfettarie per gli studi propedeutici realizzati nella sottomisura 16.1, ma non sono presenti informazioni sufficienti per stabilire se si tratti effettivamente dell'utilizzo del costo semplificato indicato dalla normativa.

## Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale Leader

Per il Leader, è possibile attivare le opzioni dei costi semplificati nelle sotto-misure di preparazione, cooperazione, gestione e animazione (19.1, dove prevista, e 19.3 e 19.4). Per la sotto-misura 19.2, occorre necessariamente rifarsi a quanto stabilito nelle misure di riferimento del PSR. Anche in questo caso, la possibilità di utilizzare i costi semplificati non è preclusa. Il Leader presenta delle caratteristiche particolari essendo previsti limiti alle spese di gestione e altre specificità. È, tuttavia, possibile un utilizzo ampio dei costi semplificati che, anzi, potrebbero essere utili per ridurre il carico amministrativo dei GAL. Stranamente, a livello italiano, solo la Regione Friuli Venezia Giulia ha previsto di utilizzare un costo semplificato e, nello specifico, il tasso forfettario del 15% dei costi del personale (articolo 68.2 del Reg. (UE) n. 1303/2013) per quantificare i costi indiretti delle sotto-misure 19.1 e 19.3.

## CONCLUSIONI

---

Nella fase finale della programmazione 2007-2013 si è sviluppato un intenso dibattito sul tema della semplificazione delle procedure e della controllabilità degli interventi. Le indagini di audit effettuate dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione hanno evidenziato, per alcune misure comunitarie tra cui quelle a sostegno degli investimenti, una percentuale di errori non trascurabile. A questo si è aggiunto il fatto che le procedure di gestione e controllo dei programmi si sono fatte via via più complesse, con conseguenze in termini di appesantimento del carico amministrativo per le Amministrazioni e per i beneficiari, che a volte hanno lamentato ritardi nell'erogazione dei contributi.

Le opzioni semplificate in materia di costi si sono presentate come una possibilità di sicuro interesse, per la facilitazione delle procedure, la riduzione del carico amministrativo e il contenimento del tasso d'errore. In questa fase di definizione e avvio dei nuovi programmi la stessa Commissione europea ha prodotto delle linee guida e realizzato seminari ed eventi per favorirne la diffusione nei programmi di sviluppo rurale. Sono state, inoltre, introdotte alcune novità normative che facilitano l'adozione di questa tipologia di sovvenzione.

Come evidenziato nell'analisi sopra riportata, le opzioni semplificate in materia di costi non rappresentano certo una novità per lo sviluppo rurale. Le misure a capo e a superficie, per esempio, sono da tempo realizzate tramite questa forma di sovvenzione. Stesso dicasi per il premio di primo insediamento mentre, più di recente, sono state introdotte misure che prevedono obbligatoriamente l'adozione di tassi forfettari (p.e. costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori). La vera novità, nell'ambito dello sviluppo rurale, è rappresentata dall'introduzione dei costi semplificati nelle misure a investimento e in quelle di altra natura, come ad esempio la formazione, la cooperazione o il leader.

L'analisi svolta sui programmi di sviluppo rurale approvati ha permesso di evidenziare che le Autorità regionali guardano con interesse alle opzioni dei costi semplificati, che sono state introdotte in un certo numero di casi e che, comunque, sono spesso citate quale strumento utile alla verificabilità e controllabilità delle misure (cfr. apposita sezione delle schede di misura dei PSR). Nel complesso, i PSR che adottano una qualsivoglia forma di costo semplificato (al netto di quelle già previste dalla regolamentazione dello sviluppo rurale) sono quindici su ventuno.

Tra questi, si osserva una buona diffusione dei costi semplificati per gli interventi di formazione, dove sono state adottate delle tabelle standard di costi unitari, anche ispirandosi a quanto implementato dai programmi del Fondo FSE. Anche per la misura forestale si nota una buona diffusione dei costi semplificati. In questo caso, le Regioni sono state in grado di elaborare metodi di calcolo anche complessi, a volte relativi all'intera operazione e a volte parziali (concernenti solo alcune categorie di costo) e di implementare procedure di rendicontazione dalle quali è attesa una significativa riduzione del carico amministrativo. La terza misura per la quale si osserva una discreta diffusione dei costi semplificati è la misura 4 e, in particolare, per gli investimenti a favore dell'ambiente (investimenti non produttivi) e per talune tipologie di infrastrutture agroforestali. Un certo numero di Regioni ha anche adottato i metodi forfettari di quantificazione dei costi indiretti che sono stati previsti nel regolamento orizzontale, in particolare nel caso della cooperazione e del Leader.



Se da una parte occorre riconoscere che alcune Regioni hanno colto le sollecitazioni provenienti dalla Commissione e dalla Corte dei Conti europea e anche le opportunità offerte dai regolamenti in termini soprattutto di nuovi modi di calcolare le spese generali, dall'altra si può sostenere che esiste ancora un'ampia possibilità di diffusione di questa forma di sovvenzione. Questa riguarda, ad esempio, il tasso forfettario per la quantificazione dei costi indiretti prevista dall'articolo 68.1 del regolamento orizzontale, che, a fronte di una relativa semplicità e certezza del metodo, potrebbe essere adottata da un maggior numero di Regioni e per più tipologie di operazioni o sotto-misure, come ad esempio la cooperazione, la promozione, il programma Leader o la formazione. Anche l'utilizzo delle tabelle standard dei costi unitari potrebbe essere esteso sia ad operazioni per le quali è già disponibile un esempio a livello dei ventuno PSR regionali (si pensi ad esempio ai corsi di formazione o ad alcune tipologie di operazioni forestali) che a operazioni nuove.

Prima di concludere, occorre ribadire che l'opportunità o meno di introdurre la sovvenzione in base al costo semplificato al posto della sovvenzione in base al costo reale è facoltativa e a discrezione di ciascuna Autorità di Gestione e dipende da una serie di fattori quali l'effettiva possibilità di effettuare un calcolo affidabile, i vantaggi che si possono ottenere e i rischi a cui si va incontro. L'adozione di questa forma di sovvenzione deve essere, pertanto, valutata con attenzione.

Lo scambio di esperienze e informazioni tra Amministrazioni, facilitato dalla Rete Rurale Nazionale, che ha anche costituito un gruppo di lavoro ad hoc su questa tema anche al fine di chiarire i dubbi riguardanti le procedure e le metodologie da attivare, potrà rappresentare un valido supporto alla diffusione di questa forma di sovvenzione che, se adeguatamente implementata, è in grado di migliorare l'attuazione degli interventi di sviluppo rurale.

## ALLEGATO 1: ELENCO PRIORITÀ E FOCUS AREA

Priorità	Codice Focus Area /Articolo del regolamento (CE) n. 1305/2013	Focus Area (Aspetto specifico)
<b>Priorità 1:</b> Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali	<b>Focus Area 1 A</b> (Articolo 5, punto 1, lettera a)	Stimolare l'innovazione, la cooperazione, e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
	<b>Focus Area 1B</b> (Articolo 5, punto 1, lettera b)	Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvi- coltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
	<b>Focus Area 1C</b> (Articolo 5, punto 1, lettera c)	Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
<b>Priorità 2:</b> Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agri- coltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle fo- reste	<b>Focus Area 2 A</b> (Articolo 5, punto 2, lettera a)	Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
	<b>Focus Area 2B</b> (Articolo 5, punto 2, lettera b)	Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
<b>Priorità 3:</b> Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	<b>Focus Area 3 A</b> (Articolo 5, punto 3, lettera a)	Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
	<b>Focus Area 3B</b> (Articolo 5, punto 3, lettera b)	Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Priorità	Codice Focus Area Articolo del Regolamento (CE) n. 1305/2013/	Aspetto specifico
<b>Priorità 4:</b> Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	<b>Focus Area 4 A</b> (Articolo 5, punto 4, lettera a)	Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità (in particolare nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici), dell'agricoltura ad alto valore naturalistico nonché dell'assetto paesaggistico del- l'Europa
	<b>Focus Area 4B</b> (Articolo 5, punto 4, lettera b)	Migliorare la gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
	<b>Focus Area 4C</b> (Articolo 5, punto 4, lettera c)	Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
<b>Priorità 5:</b> incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	<b>Focus Area 5 A</b> (Articolo 5, punto 5, lettera a)	Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura
	<b>Focus Area 5B</b> (Articolo 5, punto 5, lettera b)	Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare
	<b>Focus Area 5C</b> (Articolo 5, punto 5, lettera c)	Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
	<b>Focus Area 5D</b> (Articolo 5, punto 5, lettera d)	Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
	<b>Focus Area 5E</b> (Articolo 5, punto 5, lettera e)	Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale
<b>Priorità 6:</b> Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	<b>Focus Area 6 A</b> (Articolo 5, punto 6, lettera a)	Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
	<b>Focus Area 6B</b> (Articolo 5, punto 6, lettera b)	Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali
	<b>Focus Area 6C</b> (Articolo 5, punto 6, lettera c)	Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie del- l'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

## ALLEGATO 2: ELENCO MISURE E SOTTOMISURE

Misure di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 e al regolamento (UE) n. 1303/2013	Codice misura	Sottomisura	Cod. sottomisura
Art. 14 del reg. (UE) n. 1305/2013	1	Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze	1.1
		Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione	1.2
		Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali	1.3
Art. 15 del reg. (UE) n. 1305/2013	2	Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza	2.1
		Sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale	2.2
		Sostegno alla formazione dei consulenti	2.3
Art. 16 del reg. (UE) n. 1305/2013	3	Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità	3.1
		Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno	3.2
Art. 17 del reg. (UE) n. 1305/2013	4	Sostegno a investimenti nelle aziende agricole	4.1
		Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/ commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	4.2
		Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	4.3
		Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali	4.4
Art. 18 del reg. (UE) n. 1305/2013	5	Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici	5.1
		Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici	5.2

Misure di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 e al regolamento (UE) n. 1303/2013		Codice misura	Sottomisura	Cod. sottomisura
Art.19 del reg. (UE) n. 1305/2013	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	6	Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori	6.1
			Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali	6.2
			Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo sviluppo delle piccole aziende agricole	6.3
			Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole	6.4
			Pagamenti agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore	6.5
Art. 20 del reg. (UE) n. 1305/2013	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	7	Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico	7.1
			Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico	7.2
			Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online	7.3
			Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura	7.4
			Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala	7.5

Misure di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 e al regolamento (UE) n. 1303/2013		Codice misura	Sottomisura	Cod. sottomisura
Art. 20 del reg. (UE) n. 1305/2013	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	7	Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente	7.6
			Sostegno a investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato	7.7
Art. 21 del reg. (UE) n. 1305/2013	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	8	Sostegno alla forestazione/all'imboschimento	8.1
			Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali	8.2
			Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	8.3
			Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	8.4
			Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi foresta	8.5
			Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	8.6
Art. 27 del Reg. (UE) n. 1305/2013	Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori	9	Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale	9
Art. 28 del reg (UE) n. 1305/2013	Pagamenti agro-climatico-ambientali	10	Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali	10.1
			Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura	10.2
Art. 29 del reg. (UE) n.1305/2013	Agricoltura biologica	11	Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica	11.1
			Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	11.2

Misure di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 e al regolamento (UE) n. 1303/2013		Codice misura	Sottomisura	Cod. sottomisura
Art. 30 del Reg. (UE) n.1305/2013	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque	12	Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000	12.1
			Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000	12.2
			Pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici	12.3
Art. 31 del Reg. (UE) n. 1305/2013	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	13	Pagamento compensativo per le zone montane	13.1
			Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi	13.2
			Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici	13.3
Art. 33 del reg. (UE) n. 1305/2013	Benessere degli animali	14	Pagamento per il benessere degli animali	14
Art. 34 del Reg. (UE) n. 1305/2013	Servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste	15	Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima	15.1
			Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali	15.2
Art. 35 del reg. (UE) n. 1305/2013	Cooperazione	16	Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	16.1
			Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie	16.2
			Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici	16.3
			Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	16.4

Misure di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 e al regolamento (UE) n. 1303/2013		Codice misura	Sottomisura	Cod. sottomisura
Art. 35 del reg. (UE) n. 1305/2013	Cooperazione	16	Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso	16.5
			Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali	16.6
			Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo	16.7
			Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti	16.8
Art. 35 del reg. (UE) n. 1305/2013	Cooperazione	19	Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare	16.9
			Altri	16.10
Art. 36 del reg. (UE) n. 1305/2013	Gestione del rischio	17	Premio assicurativo per il raccolto, gli animali e le piante	17.1
			Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizootie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali	17.2
			Strumento di stabilizzazione del reddito	17.3
Art. 40 del reg. (UE) n. 1305/2013	Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia	18	Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia	18
Art. 35 del reg. (UE) n. 1303/2013	Sostegno allo sviluppo locale Leader (sviluppo locale di tipo partecipativo - SLTP)	19	Sostegno preparatorio	19.1
			Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP	19.2
			Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale	19.3
			Sostegno per i costi di gestione e animazione	19.4



Misure di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 e al regolamento (UE) n. 1303/2013		Codice misura	Sottomisura	Cod. sottomisura
Artt. da 51 a 54 del reg. (UE) n. 1305/2013	Assistenza tecnica	20	Sostegno per l'assistenza tecnica (esclusa la RRN)	20.1
			Sostegno per la costituzione e il funzionamento della RRN	20.2



## **RETE RURALE NAZIONALE**

Autorità di gestione  
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
Via XX Settembre, 20 Roma

[www.reterurale.it](http://www.reterurale.it)  
[reterurale@politicheagricole.it](mailto:reterurale@politicheagricole.it)  
@reterurale  
[www.facebook.com/reterurale](https://www.facebook.com/reterurale)